

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1919

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BEDIN, BETTONI BRANDANI, DANIELE
GALDI, DE GUIDI e GREGORELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1995

Norme sulla mutualità volontaria e sull'assistenza integrativa

ONOREVOLI SENATORI. - Dal 1886, anno della prima legge in materia, ad oggi la mutualità si è trasformata ed ha assunto dimensioni non trascurabili: secondo le stime elaborate da un'indagine della Commissione Affari sociali della Camera, nel 1988 gli iscritti sarebbero 2 milioni e la spesa relativa al complesso delle erogazioni fornite oscillerebbe tra i 400 e gli 800 miliardi all'anno.

Cifra, quest'ultima che, se rapportata ai premi incassati dalle assicurazioni private per le polizze malattia nel 1967 (460 miliardi), dà la misura della grandezza della mutualità volontaria.

Le Società di mutuo soccorso benchè nate per tutelare determinate categorie, si sono ormai aperte a tutti i cittadini, per fornire un'assistenza integrativa del servizio pubblico, ed alternativa laddove il «pubblico» è carente.

Noi non siamo per lo smantellamento del servizio pubblico, al contrario, auspichiamo un servizio sanitario nazionale sempre più efficiente, affiancato e non sostituito dalla mutualità volontaria, e per il raggiungimento di questo obiettivo, cioè una maggiore efficienza del servizio pubblico, le mutue possono svolgere un ruolo essenziale: costituendo una domanda «aggregata» di salute, e dunque una domanda forte, possono esercitare una funzione di stimolo alla competitività del sistema sanitario.

Un atto legislativo in materia è reso ancor più urgente dalla necessità di dare attuazione all'articolo 10 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, che modifica in punti qualificanti il precedente contestatissimo decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che prevedeva forme differenziate di assistenza, e conferisce alle strutture sanitarie a carattere mutualistico e vo-

lontario un ruolo fondamentale nella tutela della salute.

Nella nuova formulazione spicca il significativo riconoscimento delle Società di mutuo soccorso, che sono state espressamente abilitate a gestire le «forme integrative di assistenza sanitaria».

È, del resto, la necessità di garantire a tutti i cittadini la possibilità di potersi, liberamente e volontariamente, associare in mutue integrative, era prevista dall'articolo 46 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

A quella legge di riforma del sistema sanitario ci richiamiamo anche per dare risposta al nuovo fenomeno della domanda di partecipazione attiva di gestione delle politiche sociali e di responsabilizzazione che c'è da parte della cittadinanza.

All'interno di quel progetto, il riordino del sistema mutualistico-integrativo e volontario (che rinnovi l'antica legge del 1886 sulla quale ancora si reggono le società di mutuo soccorso) può riemergere un movimento di solidarietà, capace di contribuire al rafforzamento dello Stato sociale.

Questo disegno di legge vuole dare riferimenti normativi ad esperienze già vitali.

L'articolo 1 è definitorio, cercando di rappresentare le forme e i soggetti in cui si esprime la mutualità volontaria: forme che vengono tutte assunte come possibili, sottolineando il valore della autogestione e della sussidiarietà di questa legge.

L'articolo 2 individua forme aggiornate di raggiungimento degli scopi, attraverso convenzioni dirette o indirette con il sistema sanitario nazionale e di compartecipazione.

Gli articoli 3, 4 e 5 aggiornano il quadro normativo entro il quale opera la mutualità volontaria, partendo dalla citata legge n. 3818 del 1886 fino a quelle più recenti.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Associazioni ed enti della mutualità)

1. La mutualità volontaria, senza fini di lucro, integrativa ovvero aggiuntiva delle prestazioni obbligatorie in materia di assistenza, sanità e previdenza, è perseguita attraverso l'opera di associazioni o enti mutualistici, sia a carattere territoriale che aziendale o categoriale, liberamente costituiti anche in sede di contrattazioni quali mutue volontarie o di assistenza sanitaria, casse mutue di credito, mutue aziendali e società di mutuo soccorso considerate a tutti gli effetti enti mutualistici ai sensi dell'articolo 2512 del codice civile.

2. Le associazioni o gli enti mutualistici sono costituiti da cittadini italiani, nonché da cittadini stranieri residenti sul territorio nazionale che si trovino in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di immigrazione.

Art. 2.

(Raccordo con il servizio sanitario)

1. Gli organismi mutualistici volontari, per il raggiungimento della loro finalità, possono stipulare convenzioni ed accordi anche con le unità sanitarie locali, con le associazioni sanitarie di categoria e con qualsiasi soggetto che fornisca assistenza al servizio sanitario nazionale, nell'ambito dell'azione di promozione di forme integrative dell'assistenza sanitaria promossa dalle Regioni.

Art. 3.

(Personalità giuridica)

1. Gli organismi di cui all'articolo 1 che esercitano la mutualità volontaria devono

conseguire la personalità giuridica o trasformandosi in società di mutuo soccorso ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e successive modificazioni, o tramite decreto di riconoscimento emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 4.

(Norme transitorie e finali)

1. I limiti massimi di cui all'articolo 2, primo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 499, come sostituita dall'articolo 1 della legge 2 giugno 1962, n. 511, sono soppressi.

2. Per quanto non previsto dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818, e successive modificazioni, e dalla presente legge si applicano le norme della disciplina sulle società cooperative in quanto compatibili.